



Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà Universitarie

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Ai Responsabili dei Centri senza autonomia finanziaria

Ai Dirigenti:

Direzione Personale e AA.GG. Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione Direzione UniMe Sport

Ai Coord. Resp. Delle Direzioni Bilancio e Finanze

Appalti, Servizi e Patrimonio

Alla Segreteria Rettorato Alla Segreteria Direzione Amministrativa Al Responsabile Servizio Auton. Sicurezza e Prot.

LORO SEDI

Oggetto: Legge n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 dell'1 luglio 2009.

La Legge n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 dell'1 luglio – Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – contiene, tra l'altro, disposizioni produttive di effetti nei confronti delle amministrazioni universitarie.

Si segnalano in particolare:

articolo 4-quater, modifiche al codice dei contratti pubblici;

articolo 9, tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti;

articolo 17, commi da 10 a 19, disposizioni sui concorsi per l'assunzione di personale;

articolo 17, commi 23 e 24, in materia di assenze per malattia;

articolo 17, commi 26 e 27, in materia di lavoro flessibile;

articolo 17, commi 28 e 29 modifiche del codice delle amministrazioni digitali;

articolo 17, comma 35-novies, computo dei 40 anni di servizio ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro;

articolo 22-ter, età pensionabile delle lavoratrici pubbliche.

AY

L'articolo 4-quater, inserito dalla legge di conversione, <u>reca modifiche al codice dei contratti pubblici</u> (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara.

In particolare le modifiche intervengono riducendo dei termini e ridefinendo l'iter procedurale per l'esclusione delle offerte anormalmente basse, sia per i contratti di rilevanza comunitari che per quelli sotto soglia comunitaria.

<u>L'art. 9 si occupa della tempestività dei pagamenti delle pubbliche</u> amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si dispone che, per il futuro, le pubbliche amministrazioni (tra le quali anche le Università) devono:

- adottare, entro il 31 dicembre 2009 e senza nuovi o maggiori oneri, misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; devono, inoltre, pubblicare le disposizioni adottate sul sito *internet* dell'amministrazione;
- accertare preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti a provvedimenti che comportano impegni di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione di tale obbligo di accertamento comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del funzionario che ha adottato i provvedimenti di cui sopra;
- adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale. Sono esclusi dall'applicazione di tali disposizioni le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, gli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
- provvedere, attraverso gli organi interni di revisione e di controllo, a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure organizzative e di controllo della spesa sopra richiamate, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 17 si occupa della razionalizzazione e del controllo della spesa degli enti pubblici, dettando disposizioni, tra l'altro, in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni e in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo attraverso la modifica l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.

I commi da 10 a 19 dell'articolo 17 autorizzano, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche a bandire concorsi per l'assunzione di personale, nonché prorogano i termini per procedere ad assunzioni di personale precedentemente autorizzate. Pertanto le pubbliche amministrazioni, comprese le Università, possono:

- (comma 10) bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso (per i comuni che si costituiscono in unione la percentuale è del 50%), per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alle Finanziarie 2007 e 2008, cioè personale che presta o che ha prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio

1

anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006, sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

- (comma 11) bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con specifica valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui al comma 10 e dal personale in attività all'1/1/08 con contratti di co.co.co., che a tale data ha già svolto attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione nel quinquennio antecedente al 28/09/2007. La norma richiamata (articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.244) precisa che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

- (comma 12) assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16, L. 56/1987 (categoria B, selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità), il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia fino al 31 dicembre 2012.

- (comma 13) destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili alle assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

Il comma 18 dell'articolo 17 dispone, per le Università, il termine del 31/12/2010 entro il quale procedere alle assunzioni di personale relativamente alle cessazioni verificatesi nel 2008.

Il comma 19 proroga al 31/12/2010 l'efficacia delle graduatorie del concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

I commi 23 e 24 recano modifiche all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di <u>assenze per malattia</u> e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tali modifiche chiariscono che, per giustificare la malattia, la certificazione medica può essere rilasciata oltre che da struttura sanitaria pubblica anche "da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale", colmando il vuoto normativo cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva fatto fronte in via interpretativa.

Inoltre, con l'abrogazione del secondo periodo del comma 3 del citato art. 71, vengono soppresse le fasce orarie e la reperibilità del lavoratore pubblico malato, come da disciplina previgente, torna ad essere di 4 ore, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 15 luglio che le individua nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi. Si fa presente, per inciso, che la materia dei controlli delle assenze per malattia è suscettibile di ulteriori futuri interventi legislativi, in quanto l'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con l'abrogazione del comma 5 invece viene eliminata, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, la decurtazione degli emolumenti accessori a seguito

1

di assenze per malattia. Infine lo stesso comma 23 precisa che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, prevedendo per questo scopo uno specifico finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

I commi 26 e 27 <u>si occupano di lavoro flessibile</u>, modificando le disposizioni del decreto-legislativo n. 165 del 2001, al fine di razionalizzare il ricorso a tale

tipologia di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 26 prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro intervengano anche sulla disciplina delle tipologie di lavoro accessorio. Si prevede inoltre l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da inviare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché al Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Rientrano nel citato rapporto informativo anche i contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Viene, altresì, previsto che, al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Con l'introduzione dell'obbligo del rapporto informativo viene contemporaneamente eliminata la disposizione che vietava alle pubbliche amministrazioni di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

I commi 28 e 29 modificano invece il <u>codice delle amministrazioni digitali</u>. In particolare, il comma 28 prevede che il documento trasmesso in via telematica risulti valido anche se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relativa all'utenza personale di posta elettronica certificata. Il comma 29 istituisce l'indice degli indirizzi informatici delle pubbliche amministrazioni, che dovrà essere realizzato e gestito dal Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

L'aggiornamento degli indirizzi e del contenuto dell'indice deve essere effettuato dalle amministrazioni con cadenza almeno semestrale e la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Il comma 35-novies, introdotto dalla legge di conversione, sostituisce totalmente il comma 11 dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009, concernente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

In particolare, rispetto al testo vigente, si prevede:

- che l'istituto in esame si applichi limitatamente al triennio 2009-2011;
- che la facoltà di risoluzione sia ammessa in ogni caso di compimento dell'anzianità contributiva pensionistica di 40 anni (a prescindere dalla sussistenza o meno di 40 anni di servizio effettivo);
 - che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;

- che la facoltà in esame rientri nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001;

- la non applicazione della norma oltre che ai magistrati e ai professori universitari anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

- l'applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

Il comma 35-decies reca una norma di chiusura in favore di tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 3, della L. 15/2009 (che aveva novellato il citato comma 11 nel senso di circoscrivere al solo servizio effettivo il calcolo dei quaranta anni di anzianità), nonché i preavvisi che le richiamate amministrazioni abbiano disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le cessazioni dal servizio che ne derivano.

22-ter, inserito dalla legge di conversione, incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici, il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Il limite minimo in esame viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. Occorreranno, pertanto, 62 anni nel 2012, 63 anni nel 2014, 64 anni nel 2016 e 65 anni dal 2018 in poi. E' fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009.

L'elevamento suddetto è stabilito - come recita la stessa disposizione - in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07 (sentenza che ha ritenuto la differenza di requisiti anagrafici tra dipendenti pubblici di sesso maschile e femminile una violazione del principio di parità di retribuzione).

Il successivo comma 2 dispone un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

La definizione della normativa tecnica relativa a tale principio è demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo